

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA HARDWARE,
SOFTWARE E DEI SERVIZI CONNESSI, FINALIZZATO ALL’AGGIORNAMENTO
TECNOLOGICO DELLE INFRASTRUTTURE CENTRALI E DI SICUREZZA DI
EMISSIONE DEI PASSAPORTI ELETTRONICI E DEI PERMESSI DI SOGGIORNO
ELETTRONICI**

TRA

IPZS - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

SOCIETÀ PER AZIONI

E

FORNITORE

TRA

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., con unico socio, capitale sociale € 340.000.000,00, interamente versato, Partita IVA n. 00880711007, Codice fiscale e R.I. n. 00399810589, R.E.A. n. 86629, con sede legale in Roma, via Salaria 1027, in persona in persona dell'avv. Alessio Alfonso Chimenti, Direttore della Direzione Acquisti domiciliato per la carica presso la sede della società, il quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente autorizzato ai sensi di legge e di statuto (nel seguito per brevità anche "IPZS")

E

- ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____; P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante ____, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (nel seguito per brevità anche "Fornitore");

OPPURE

- _____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante ____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, e la mandante ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P.IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, giusta mandato collettivo

speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ____, dott. ____ ____,
repertorio n. ____ (nel seguito per brevità anche “Fornitore”)

PREMESSO

- che IPZS - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., società interamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze, ha indetto una gara comunitaria nella forma della procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., in tre lotti per l’affidamento in appalto della fornitura hardware, software e dei servizi connessi, finalizzato all’aggiornamento tecnologico delle infrastrutture centrali e di sicurezza di emissione dei Passaporti Elettronici e dei Permessi di Soggiorno Elettronici;
- che il bando n.-IT relativo alla suddetta gara è stato pubblicato sulla GUUE/S- IT/2015 del 2015 e sulla GURI - V Serie Speciale - n. del 2015.
- che il Fornitore è risultato aggiudicatario della gara a tal fine indetta da IPZS in relazione al lotto_____ e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto, nei suoi allegati e nelle Condizioni Generali;
- che con atto di nomina n. _____ del _____ è stato incaricato RPE - Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del Contratto per l’espletamento delle attività di competenza ai sensi del DPR 207/2010_____

- che il DEC - Direttore dell'esecuzione del Contratto per l'espletamento delle attività di competenza ai sensi del DPR 207/2010 è _____
- che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, dal Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da effettuare e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di Euro _____ = (_____/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, e le polizze di assicurazione di cui all'art. 13;
- che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali dei contratti di lavori, servizi e fornitura IPZS e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico), l'Allegato "B" (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato "C" (Condizioni Generali), l'Allegato "D" (Fideiussione) "E" (Assicurazione) "F" (Accordo di riservatezza) "G" (DUVRI)

Articolo 2

Disciplina applicabile e criterio di prevalenza

Il presente Contratto è regolato:

- a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
- b) da quanto previsto nel presente Contratto, dai suoi allegati, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.

In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nel Contratto.

Articolo 3

Oggetto del Contratto

Il Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa all'affidamento in appalto della fornitura hardware, software e dei servizi connessi, finalizzato all'aggiornamento tecnologico delle infrastrutture centrali e di sicurezza di emissione dei Passaporti Elettronici e dei Permessi di Soggiorno Elettronici sul Sito Primario presso il Ministero dell'interno (di seguito anche Amministrazione) - Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato (CEN) ubicato in Via Milano 2 a Napoli (c/o Real Bosco di Capodimonte), nonché alla realizzazione della Continuità Operativa sul Sito Secondario di Disaster Recovery

presso altra sede ubicata sul territorio italiano; il tutto secondo quanto previsto nel Capitolato tecnico cui si rinvia..

In particolare sono richiesti le seguenti forniture e servizi

Lotto 1 – Fornitura di hardware e software specifico (brand Hewlett Packard) per l'allestimento del sistema software di backup, del sistema di monitoraggio e dell'infrastruttura server da dedicare alla componente database e dei relativi servizi connessi;

Lotto 2 – Fornitura di hardware e software per l'allestimento del sistema di TAN/Backup, del sistema SAN/Storage, Sicurezza/Firewall, del sistema network per il bilanciamento di carico, del sistema di Log Management e dell'infrastruttura Server da dedicare principalmente alla componente middleware Web/Application server, ldap, etc. dei vari contesti (PE/PSE/SSCE/PKI) connessi ai progetti PE e PSE, di armadi rack, delle postazioni di lavoro fissa e mobile per Data Center, e dei relativi servizi connessi;

Lotto 3 – Fornitura di hardware specifico per l'allestimento del sistema di sicurezza HSM per l'infrastruttura PKI (brand SafeNet), del sistema di switch di rete e del software specifico (sistemi operativi, licenze database, VMware, ecc.), dei cavi e dei relativi servizi connessi.

Tutte le attività di cui al presente Contratto dovranno essere eseguite secondo modalità, condizioni e termini stabiliti, nel Capitolato Tecnico.

La descrizione della fornitura hardware e software e dei servizi connessi è indicata ai paragrafi 5 e 6 del Capitolato Tecnico.

IPZS si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore in opzione la fornitura di ulteriori apparecchiature Hardware, dei relativi Software e la prestazione dei relativi Servizi connessi per la realizzazione di un Sito Secondario di Disaster Recovery secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico paragrafo 4.2.2..

IPZS si riserva inoltre la facoltà di richiedere variazioni delle prestazioni contrattuali nei casi previsti dall'art. 311 del D.P.R. 207/2010.

La proprietà delle apparecchiature hardware e software e la relativa documentazione sarà trasferita a IPZS a partire dalla Data di esito positivo della Verifica Tecnica di Installazione di cui al paragrafo 12.1.2 del Capitolato tecnico.

Per la eventuale fornitura relativa al Disaster Recovery, la proprietà delle apparecchiature hardware e software e la relativa documentazione sarà trasferita a IPZS a partire dalla Data di esito positivo della Verifica Tecnica di Installazione DR di cui al paragrafo 12.2.2 e, prima di tale data, tutti i rischi relativi alle apparecchiature medesime saranno a carico del Fornitore anche nell'ipotesi di detenzione delle stesse da parte di IPZS o dell'Amministrazione.

Resta fermo che costituisce causa di inadempimento contrattuale, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 delle Condizioni Generali, il mancato rispetto delle previsioni stabilite nel Capitolato Tecnico.

Articolo 4

Durata

Il presente Contratto ha una durata di 63 (sessantatre) mesi decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione del Contratto che sarà comunicata al Fornitore per iscritto da IPZS.

Il Fornitore dichiara espressamente di essere a conoscenza:

- che i lotti dell'appalto sono tra loro interconnessi e che pertanto IPZS provvederà ad uniformare le date di avvio di esecuzione dei contratti dei singoli lotti;
- che IPZS darà avvio all'esecuzione del Contratto solo quando l'intera procedura di gara sia andata a buon fine per ogni singolo lotto e che pertanto l'efficacia del presente Contratto è sottoposta alla suddetta condizione sospensiva.

- che la durata effettiva dell'intero appalto risulta essere vincolata, per singolo lotto, alla data di esito positivo della Verifica tecnica di Installazione ("Data di sottoscrizione del Verbale di Installazione");

IPZS si riserva di ricorrere, entro 30 (trenta) mesi successivi alla data di avvio dell'esecuzione del Contratto, all'affidamento, per ciascun lotto, della fornitura di ulteriori apparecchiature Hardware, dei relativi Software e la prestazione dei relativi Servizi annessi necessari per la realizzazione e attivazione operativa della Continuità Operativa dei flussi di emissione dei Passaporti Elettronici (PE) e dei Permessi di Soggiorno Elettronici (PSE) sulle Infrastrutture Centrali e di Sicurezza PE/PSE in replica sul Sito di Disaster Recovery.

Il dettaglio relativo alla durata delle singole fasi dell'appalto, sia per il Sito primario che per il Sito di DR, è riportato al paragrafo 4.2 del Capitolato Tecnico. IPZS si riserva la facoltà di ordinare la sospensione del Contratto nei casi previsti dall'art. 308 del D.P.R. 207/2010.

Articolo 5

Obbligazioni specifiche del Fornitore

Il Fornitore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da IPZS per l'avvio dell'esecuzione del Contratto, pena la risoluzione dello stesso ai sensi e per gli effetti dell'art.12 Condizioni Generali.

Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative all'attività di cui si tratta, obbligandosi a rispettarle. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutte le attività, le spese, gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti necessari per l'integrale espletamento, a perfetta regola d'arte, dell'oggetto contrattuale.

Il Fornitore si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché

quelle che dovessero essere emanate nel corso di esecuzione del Contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, sono a esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al successivo art.8. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa alcuna di compensi a tale titolo, nei confronti di IPZS.

Il Fornitore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne IPZS da tutte le conseguenze derivanti dalle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Il Fornitore si obbliga a consentire a IPZS, anche mediante organismi di ispezione accreditati, l'esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata del Contratto, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente Contratto e del Capitolato nonché dei livelli di servizio prestati dal Fornitore stesso.

Articolo 6

Piano di qualità

Il Fornitore dovrà tenere costantemente aggiornato il Piano di qualità, predisposto nei tempi per le finalità e con i contenuti di cui al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico, sottoponendo a IPZS eventuali integrazioni.

IPZS comunicherà tempestivamente al Fornitore, che si obbliga ad introdurli nel Piano di qualità, eventuali requisiti ritenuti idonei, e/o livelli di servizio addizionali e migliorativi.

Articolo 7

Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

Il Fornitore si obbliga a eseguire le attività oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini, e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei suoi allegati.

In relazione a quanto previsto nel precedente capoverso, il Fornitore si obbliga altresì ad avvalersi di personale altamente specializzato nelle prestazioni contrattuali dovute, fermo restando quanto disciplinato nel Capitolato Tecnico con riguardo alle specifiche figure professionali ivi indicate e in particolare al paragrafo 9 del Capitolato stesso per il Responsabile di esecuzione del Contratto (Project Manager) e Responsabile del Servizio di Assistenza Tecnica e Manutenzione .

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere, eventualmente, impartite da IPZS, nonché a dare al DEC a mezzo fax immediata comunicazione di ogni circostanza che possa avere influenza sull'esecuzione del Contratto e comunque entro 24 ore dal verificarsi della stessa.

L'esecuzione delle attività viene coordinata da una Struttura di coordinamento diretta da IPZS e costituita dal Project Manager individuato dal Fornitore come previsto al paragrafo 9.1 del Capitolato e dai Project Manager di ciascuno dei Fornitori aggiudicatari degli ulteriori lotti di cui si compone l'appalto.

La Struttura di coordinamento provvederà al costante monitoraggio dell'esecuzione dei contratti relativi a ciascun lotto. I componenti nominati da ciascuna delle Parti dovranno evidenziare tempestivamente eventuali disallineamenti o ritardi nella realizzazione delle attività, rappresentando eventuali criticità intervenute, e sottoporre a IPZS eventuali proposte migliorative elaborate durante l'esecuzione.

La struttura di coordinamento affronterà anche eventuali questioni relative ad eventuali responsabilità derivanti dall'esecuzione contrattuale.

IPZS potrà accertare, in ogni tempo e in relazione alla natura dell'attività svolta, la idoneità professionale dei soggetti deputati all'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto; a tal fine il Fornitore sarà tenuto a comunicare per iscritto a

IPZS, entro la data di avvio e come da indicazioni del Capitolato Tecnico, i nominativi del Responsabile di esecuzione del Contratto (Project Manager) e Responsabile del Servizio di Assistenza Tecnica e Manutenzione.

Il Fornitore sarà altresì tenuto a fornire tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione della idoneità di tali soggetti e comunque a consentire a IPZS l'effettuazione di verifiche e ispezioni (nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell'attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali).

Eventuali sostituzioni del personale del Fornitore sono consentite con le modalità indicate al su citato punto 9 del Capitolato tecnico.

Il Fornitore si obbliga a utilizzare il personale nella piena osservanza delle norme di legge e dei contratti collettivi applicabili, anche con riguardo alla retribuzione e al tempestivo e corretto versamento dei contributi sociali dovuti.

IPZS rimane estraneo a tutti i rapporti intercorrenti tra il Fornitore ed il personale o gli altri soggetti da esso incaricati a qualsiasi titolo dello svolgimento delle attività di cui al presente Contratto, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o lavoro dipendente e/o autonomo con IPZS. Il Fornitore rimane l'unico responsabile dell'ottemperanza a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni contrattuali, legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza sociale, assicurazione e tutela della salute sul lavoro, assumendosi comunque in via esclusiva, nei rapporti interni con IPZS, i relativi compiti, oneri e responsabilità.

Il Fornitore si obbliga sin d'ora a manlevare e tenere indenne IPZS da pretese, azioni, o ragioni di qualunque natura comunque connesse, dipendenti o relative all'attività prestata in esecuzione del presente Contratto eventualmente avanzate dai propri dipendenti, collaboratori, soggetti incaricati dello svolgimento delle

prestazioni e/o comunque da terzi, con l'obbligo di intervenire a tale fine nei relativi giudizi.

Articolo 8

Corrispettivi e modalità di pagamento

I corrispettivi dovuti da IPZS al Fornitore per la prestazione del servizio oggetto del presente Contratto sono indicati nell'Offerta Economica.

Le modalità di fatturazione e pagamento relative alle singole prestazioni sono indicate al paragrafo 9 del Disciplinare di gara cui si rinvia .

Ciascuna fattura dovrà fare riferimento al presente Contratto, al CIG comunicato dall'Istituto ed alla singola prestazione cui si riferisce e dovrà essere intestata e fatta pervenire al seguente indirizzo_____

Art.9

Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascun subcontraente della filiera si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 .

Di tale circostanza il Fornitore deve dare diretta e puntuale evidenza all'Istituto che, ai sensi di legge, verifica l'ottemperanza di siffatto obbligo da parte del Fornitore stesso.

Il Fornitore, il subappaltatore ed il subcontraente sono tenuti altresì a dare immediata comunicazione all'Istituto e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma di eventuali inadempimenti della propria controparte agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010.

Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni comporterà l'attivazione della Clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 14.

Articolo 10 Penali

In caso di inadempienza delle prescrizioni contrattuali verranno applicate al Fornitore le penali indicate nel paragrafo 16 del Capitolato tecnico cui si rinvia, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Le penali di cui sopra saranno applicate sino ad un massimo del 10% del corrispettivo globale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Superata tale percentuale, ferma restando l'applicazione della penale, l'Istituto ha facoltà, previa diffida scritta, di ritenere risolto di diritto il rapporto e affidare l'esecuzione del Contratto ad altri, in danno del Contraente inadempiente. In tal caso quest'ultimo è tenuto a corrispondere le penali per il ritardo/esecuzione non conforme fino alla data della risoluzione del rapporto. L'Istituto ha diritto di rivalsa dell'eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni.

Articolo 11

Cauzione

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del Contratto e dell'esatta integrale esecuzione a perfetta regola d'arte del servizio, il Fornitore medesimo consegna a IPZS, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, fideiussione, bancaria o assicurativa, rilasciata da primario istituto di credito o ente assicurativo, per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale riferito alla durata del Contratto di 63 mesi, come aumentato ai sensi dell'art. 113, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006. pari a Euro

_____ = (_____/00)

L'efficacia di detta garanzia cesserà esclusivamente nel momento in cui il Fornitore consegnerà al garante l'originale della fideiussione, restituito da IPZS, con annotazione di svincolo e comunque successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità di cui agli artt.312 e ss. del DPR 207/2011. La fideiussione di cui al presente articolo dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- la competenza esclusiva del Foro di Roma per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nei confronti dell'Istituto.

Il Fornitore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui IPZS si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta di IPZS. In caso di inadempimento a tale obbligo l'Istituto ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Resta inteso che ove la polizza fideiussoria non sia consegnata a IPZS, ovvero non sia conforme alle disposizioni del presente articolo, non si procederà alla stipula del Contratto; nel caso in cui il Fornitore non provveda all'obbligo di reintegro della cauzione di cui al comma precedente, ovvero non provveda a versare, ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, non si procederà al pagamento dei corrispettivi contrattuali.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante ha la facoltà di sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 8 o dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art. 14.

Art.12

Tessere di riconoscimento

Il Fornitore (nonché l'eventuale Impresa subappaltatrice) dovrà munire tutto il personale alle proprie dipendenze che abbia accesso presso le sedi dell'Istituto di apposita tessera di riconoscimento ex art 18, comma 1, lettera u) del D.Lgs. 81/2008, come modificato anche dall'art. 5 della Legge 136/2010.

Art. 13

Responsabilità e Assicurazione

Il Fornitore dichiara di conoscere e di aver ricevuto tutte le informazioni relative all'espletamento del servizio.

In conseguenza di ciò il Fornitore non potrà richiedere, ad alcun titolo, pagamenti addizionali, né essere esonerato da alcuno degli obblighi di cui al presente Contratto adducendo a motivo la mancanza o l'inadeguatezza delle informazioni o l'errata interpretazione delle stesse relativamente alle specifiche tecniche del servizio ed organizzative e ad ogni altro elemento relativo all'appalto.

Il Fornitore è l'unico ed esclusivo responsabile dei danni di qualsiasi natura - materiali e immateriali - a persone o cose, a beni mobili e immobili, anche condotti in locazione derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente Contratto, nonché a terzi. Il Fornitore è responsabile anche per i danni che dovessero essere causati da tutte le attività del personale di cui si avvale il Fornitore, a qualunque titolo, ivi incluso il personale di eventuali subappaltatori.

A tal fine il Fornitore è tenuto a dotarsi, per tutta la durata del presente Contratto, di idonea copertura assicurativa rilasciata in relazione alla esecuzione del presente Contratto da primaria società di Assicurazione e riferita anche all'attività di eventuali ditte subappaltatrici, come di seguito indicato:

- R.C.T. - Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi in conseguenza di eventi accidentali causati dal Fornitore o da persone di cui il Fornitore è tenuto a rispondere;

Condizioni particolari:

- Estensione della qualifica di terzi ai dipendenti IPZS, ai dipendenti Ministero dell'interno, ai subappaltatori/subfornitori e loro dipendenti
 - Massimale unico minimo € 5.000.000 (cinquemilioni) per evento/anno;
 - Lavoro presso terzi senza sottolimito;
 - Danni a terzi da incendio di cose di proprietà dell'assicurato;
 - Danni a impianti e/o macchinari;
 - Danni a qualsivoglia cosa di terzi.
- R.C.O. Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso i prestatori d'opera con massimale minimo unico di Euro 5.000.000 (cinquemilioni) per evento/anno
 - RC Professionale - Responsabilità civile per rischi professionali che copra tutti i rischi legati all'informatica e alla telematica ivi compresi i danni da interruzione di esercizio e i maggiori costi con massimale minimo unico di Euro 5.000.000 (cinquemilioni) per evento/anno.

Il Fornitore si obbliga a consegnare a IPZS le suddette polizze contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto che si allegano sub “E” al Contratto stesso e ne costituiscono parte integrante ed essenziale.

Resta inteso che ove le suddette polizze non siano consegnate a IPZS, ovvero non siano conformi alle disposizioni del presente articolo, non si procederà alla stipula del Contratto medesimo.

In caso di esercizio dell'opzione di cui al precedente art. 3, il Fornitore dovrà attivare ulteriore polizza ovvero estendere le esistenti polizze di assicurazione per il contesto relativo al Sito di Disaster Recovery con le medesime condizioni.

In tal caso il Fornitore dovrà consegnare a IPZS detta polizza.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, venga meno la copertura assicurativa, ovvero sia a qualsiasi titolo ridotto il massimale a favore di IPZS, il Fornitore è tenuto a darne comunicazione a IPZS medesimo entro quarantotto ore dal

verificarsi dell'evento e a disporre immediatamente, senza soluzione di continuità, il rinnovo delle polizze e/o il reintegro del massimale ai livelli di cui al comma precedente.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante ha la facoltà di sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 8 o dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art.14.

Articolo 14

Risoluzione e recesso

Oltre a quanto previsto negli art.135 e ss. del Dlgs 163/2006 e nelle Condizioni generali con riferimento alle cause di risoluzione, si conviene che IPZS, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A./R., nei seguenti casi:

- a) qualora avvenga il superamento del limite di applicazione delle penali al Fornitore pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto;
- b) in caso di non ottemperanza a quanto previsto dal precedente art. 11(Cauzione) commi 3 e 5 e art. 13 (Responsabilità e assicurazione) ultimo co.;
- c) nei casi di cui agli artt. 19 (Divieto di cessione), 22 (Informazioni riservate e privacy) e 24 (Codice etico);
- d) nei casi di cui ai paragrafi 5 (Descrizione della fornitura e dei servizi) 12 (Verifica tecnica per il collaudo) 21.4 (Presentazione e schema dei curricula) del Capitolato Tecnico.

IPZS potrà inoltre procedere alla risoluzione del presente Contratto ai sensi dell'art.6 co.8 D.P.R. 207/2010 nelle ipotesi casi in cui il Documento unico di regolarità contributiva - DURC del Fornitore risulti negativo per due volte consecutive.

In particolare, senza pregiudizio nell'applicazione delle penali di cui al precedente articolo, nelle ipotesi di risoluzione in tutto o in parte del presente Contratto, IPZS ha facoltà di affidare ad altri il servizio/la fornitura non

effettuato in tempo utile dal Fornitore; in tal caso di esecuzione in danno, il Fornitore sarà responsabile per le spese e i danni sopportati da IPZS.

Nel caso in cui, successivamente alla stipula del presente Contratto intervenga una Convenzione Consip e, tenuto conto delle prestazioni non ancora eseguite, i parametri di detta Convenzione siano migliorativi rispetto a quelli di cui al precedente art. 8 (Corrispettivi) e il Fornitore non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche in linea con detti parametri, IPZS ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente Contratto, previa formale comunicazione al Fornitore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Art. 15

Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010

Il Contratto è risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al Contratto medesimo e ai relativi subcontratti (subappalti e subforniture) siano eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dall'art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010.

Articolo 16

Subappalto

[da inserire se il subappalto non è stato richiesto in sede di gara]

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

[da inserire se il subappalto è autorizzato]

Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

_____.

In caso di subappalto il Fornitore dovrà consegnare a IPZS copia del Contratto di subappalto unitamente all'ulteriore documentazione richiesta. Ai sensi dell'articolo 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il Fornitore provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. Il Fornitore è obbligato a trasmettere a IPZS, entro venti giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da lui corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La mancata produzione di dette copie delle fatture quietanzate comporterà l'immediata sospensione dei pagamenti.

Ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.P.R. 207/2010, ove il DURC del subappaltatore risulti negativo per due volte consecutive IPZS procederà, a dichiarare la decadenza dell'autorizzazione al subappalto con le modalità di cui al citato art. 6.

Articolo 17

Modificazioni

Nessuna modifica, aggiunta o rinuncia ai termini, alle clausole e alle condizioni del presente Contratto sarà vincolante per le Parti a meno che non sia dalle stesse approvata per iscritto.

Articolo 18

Invalidità parziale

Nel caso in cui uno o più termini, clausole o condizioni del presente Contratto dovessero venir giudicati invalidi, nulli, annullati o inefficaci per qualsiasi ragione, tale invalidità o inefficacia non inficerà la validità e l'efficacia degli altri termini, clausole e condizioni del presente Contratto, e il termine, clausola o condizione giudicato invalido o inefficace dovrà ritenersi non apposto.

Le Parti sin da ora si obbligano ad adoperarsi secondo buona fede per sostituire di comune accordo i termini, le clausole e le condizioni divenute invalide o inefficaci con nuove pattuizioni che riequilibrino, ove necessario, l'assetto di interessi sancito nel presente Contratto. Tali nuove pattuizioni saranno inserite in un apposito accordo con specifica menzione delle pattuizioni sostituite.

Articolo 19

Divieto di cessione

Il Fornitore non potrà cedere a terzi, in tutto od in parte, il Contratto ovvero l'esecuzione di uno o più dei Servizi, salvo quanto previsto in caso di subappalto e fermi i casi consentiti dalla legge.

La violazione del divieto di cui al precedente comma costituisce causa di risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Il Fornitore non potrà cedere i propri crediti rivenienti dal Contratto, senza il preventivo consenso scritto di IPZS.

Articolo 20

Tolleranza

L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra Parte posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente Contratto non costituisce di per sé rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni ivi previsti.

Articolo 21

Comunicazioni e domicilio

Salvo quanto diversamente disposto nel presente Contratto o nei suoi Allegati, qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti, richiesta o consentita in forza del presente Contratto, dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma o fax ai seguenti indirizzi:

se a IPZS:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Via Salaria 1027

00138 – Roma

fax _____

all'attenzione di _____;

se al Fornitore:

fax _____

all'attenzione di _____;

ovvero presso quel diverso indirizzo o numero di fax, in Italia, che ciascuna delle Parti potrà comunque comunicare all'altra secondo quanto indicato nel presente

Articolo. Ogni comunicazione si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa da parte del destinatario.

Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente Contratto e anche ai fini delle eventuali notifiche, presso gli indirizzi sopra indicati ovvero presso quei diversi indirizzi che potranno essere comunicati per iscritto in futuro.

Articolo 22

Informazioni riservate e privacy

Il Fornitore si obbliga a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni (sotto qualsiasi forma espresse, cartacea, elettronica od altro) che siano relative a IPZS, al contenuto e all'esecuzione del presente Contratto, che gli siano state comunicate prima della stipulazione del Contratto o di cui dovesse venire a conoscenza durante l'esecuzione di questo secondo quanto specificato nell'Accordo di riservatezza allegato sub "F".

L'inosservanza degli obblighi di cui al citato accordo di riservatezza costituisce causa di risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 in tema di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente Contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del Contratto medesimo. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. Il trattamento dei dati sarà improntato,

da entrambe le Parti, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Le Parti, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla normativa vigente, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile del trattamento e alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Articolo 23

Foro competente

Ogni e qualsiasi controversia in relazione all'esecuzione, validità, efficacia, risoluzione cessazione ed interpretazione del Contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 24

Codice Etico e Prevenzione della Corruzione

Il Fornitore dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive integrazioni e modificazioni (di seguito, il "Decreto"), nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il "Modello") e del codice etico (di seguito, il "Codice") e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (di seguito P.T.P.C.) dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., copia dei quali è disponibile on line sul sito internet dell'Istituto all'indirizzo [www.ipzs.it/Amministrazione Trasparente/Altri contenuti Corruzione](http://www.ipzs.it/AmministrazioneTrasparente/AltriContenutiCorruzione).

Tanto premesso il Fornitore, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del codice civile, si impegna a:

1) rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice e nel P.T.P.C. ed a tenere una condotta in linea con il Modello, e comunque tale da non esporre l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001;

2) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. a violare i principi del Codice e del P.T.P.C. o a tenere una condotta non conforme al Modello.

L'inosservanza di tali impegni da parte del Fornitore costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima IPZS a risolvere il presente Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

Articolo 25

Legge applicabile

Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana.

Articolo 26

Spese

Gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti al presente Contratto sono a carico del Fornitore. Le eventuali modifiche del regime fiscale non daranno luogo, in nessun caso, a variazioni dei compensi pattuiti.

Roma, lì ____ ____

*

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Il Fornitore

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice civile, il Fornitore dichiara espressamente di approvare tutte le clausole del su esteso Contratto ed in particolare quelle di cui agli articoli seguenti:

Articolo 3 (Oggetto del Contratto); Articolo 5 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 8 (Corrispettivi); Articolo 10 (Penali); Articolo 11 (Cauzione); Articolo 13 (Responsabilità e assicurazione) Articolo 14 (Risoluzione e recesso); Articolo 15 (Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010) Articolo 16 (Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione); Articolo 23 (Foro competente); Articolo 24 (Codice Etico).

Roma, lì ____ ____

Il Fornitore

ALLEGATI

“**A**” (Capitolato Tecnico)

“**B**”(Offerta Economica del Fornitore)

“**C**”(Condizioni Generali)

“D” (Fideiussione)

“E” (Assicurazione)

“F” (Accordo di riservatezza)

“G” (DUVRI)